



Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale

Al Consiglio di Amministrazione

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Al Magistrato della Corte dei Conti
delegato al controllo

RELAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Proposta di modifica dell'art. 15, comma 2, dello Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche in conformità alla disposizione di cui all'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127, recante disposizioni per il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Lo statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015, dispone all'art. 15, comma 2, che *“Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382...”*. La disposizione statutaria citata, che disciplina le incompatibilità e indennità di carica, contempla quindi un obbligo di collocamento in aspettativa ove il Presidente del CNR svolga il ruolo di professore o ricercatore universitario.

Tuttavia non può non essere rilevato come la disposizione sopra citata si ponga in aperto contrasto rispetto all'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo del 4 giugno 2013, n. 127, recante il *“Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”* che, all'art. 15, comma 2, a differenza della disposizione statutaria citata, dispone che *“Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382...”*. La norma da ultimo richiamata, disciplinando nello specifico il riordino



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Generale

del CNR, ha carattere di specialità e rimette ad una valutazione discrezionale del Presidente dell'Ente la scelta di richiedere o meno il collocamento in aspettativa.

Il contrasto fra le norme citate può essere superato attraverso uno dei criteri tradizionalmente utilizzati dagli ordinamenti giuridici per risolvere le antinomie normative, il *criterio gerarchico* in base al quale in caso di contrasto tra due norme giuridiche prevale la norma che è stata posta dalla fonte del diritto sovraordinata (*lex superior derogat inferiori*).

Nel caso in esame non possono esserci dubbi in merito al fatto che una norma contenuta in un atto avente forza di legge, quale è l'art. 15, comma 2, di cui al Decreto Legislativo del 4 giugno 2013, n. 127, si imponga su una norma ad esso subordinata, come l'art. 15, comma 2, dello Statuto CNR, determinandone la sua invalidità.

Ciò premesso il CNR ritiene necessario che lo Statuto dell'Ente si conformi alla citata disposizione avente forza di legge, sia per adeguare lo Statuto alla prescrizione di cui al Decreto Legislativo del 4 giugno 2013, n. 127 sia per evitare eventuali contrasti interpretativi che potrebbero insorgere in sede di applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità del Presidente del CNR.

Per tutto quanto esposto si richiede a Codesto Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di deliberare la modifica dell'art. 15, comma 2, dello Statuto CNR, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, **sostituendo le parole “è collocato in aspettativa” con “può essere collocato in aspettativa”**.

Seguirà, in caso di approvazione, la trasmissione della delibera al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini del prescritto controllo di legittimità e di merito.

Il Direttore Generale f.f.